



IL FISCO DETTA TUTTE LE REGOLE PER LA CHIUSURA DEI PROCESSI VERBALI

di Salvina Morina e Tonino Morina

Per la definizione agevolata del processo verbale, il contribuente deve presentare, entro il 31 maggio 2019, la relativa dichiarazione, o più dichiarazioni, se è prevista la presentazione autonoma, con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto della definizione agevolata. Può avvalersi della definizione agevolata anche il contribuente che ha omissso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale, fermo restando che l'originaria dichiarazione è considerata comunque omessa. Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio, entro il 24 ottobre 2018.

I contribuenti possono definire integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, riferite a ciascun periodo d'imposta, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposte sui red-diti e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (Irap), imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e imposta sul valore aggiunto (IVA). Se il processo verbale riguarda più periodi d'imposta, può essere definito anche un solo periodo d'imposta.

Il contribuente che ha omissso la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta oggetto del processo verbale, può avvalersi della definizione agevolata, fermo restando che l'originaria dichiarazione è considerata comunque omessa.

La definizione agevolata è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.

Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio, entro il 24 ottobre 2018.

Può avvalersi della definizione agevolata il contribuente nei confronti del quale siano state svolte dopo il 24 ottobre 2018 attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, quali, ad esempio, la notifica di un accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione, o di impugnazione, o di un invito al contraddittorio, o di un invito o un questionario, sempre che tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata, o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non costituisce causa di preclusione la presentazione di un'istanza del contribuente per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, o delle memorie difensi-ve, per le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.

Non costituisce causa di preclusione il ravvedimento parziale perfezionato e, per-ciò, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata per le restanti violazioni constatate nel processo verbale.

Periodi d'imposta sanabili, proroga dei termini e versamenti

La definizione agevolata si applica ai periodi d'imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l'attività di accertamento, tenendo conto dell'eventuale raddoppio dei termini per le violazioni in materia di investimenti e attività di natura finanziaria nei cosiddetti "paradisi fiscali".

I termini di decadenza dell'attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di constatazione, per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l'accertamento, limitatamente ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015, sono prorogati di due anni.

Attenzione

Al riguardo, si ricorda che, per le imposte sui redditi, IVA e IRAP, fino al periodo d'imposta relativo al 2015, è stabilito che gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:

- quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.

Se non si applica il raddoppio dei termini, considerato che la definizione agevolata è applicabile ai periodi d'imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l'attività di accertamento, la sanatoria è applicabile al periodo d'imposta 2013 e successivi.

Il 31 dicembre 2018 è infatti il termine ordinario entro il quale, in presenza di dichiarazione annuale presentata, il Fisco poteva ancora emettere accertamenti per il periodo d'imposta 2013.

I contribuenti che intendono fruire della definizione agevolata devono presentare la dichiarazione, a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, indicando esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Questa modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Per identificare la dichiarazione con la quale il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della definizione, nel frontespizio della stessa va barrata la casella "Correttiva nei termini", anche nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione originaria.

Il termine per la presentazione della dichiarazione scade il 31 maggio 2019.

È in ogni caso esclusa la possibilità di usare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse, non utilizzate nella dichiarazione originaria.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di "lieve inadempimento" nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24 con gli eventuali crediti spettanti al contribuente.

Per il versamento delle somme dovute, si deve usare il modello F24, da compilare in base alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019.

Sanatoria per le violazioni doganali

La definizione agevolata può riguardare i processi verbali che hanno ad oggetto violazioni in materia di IVA all'importazione. Sono infatti definibili integralmente le violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di processo verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all'importazione. Per questa definizione agevolata, il contribuente deve presentare una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio delle Dogane, eseguendo il versamento dell'imposta, in un'unica soluzione, senza interessi e sanzioni. Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all'importazione è effettuato in Dogana usando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L'ufficio delle Dogane rilascia apposita ricevuta. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento entro il termine del 31 maggio 2019.

Può avvalersi della sanatoria anche il contribuente al quale, dopo il 24 ottobre 2018, l'ufficio delle Dogane abbia notificato un atto di accertamento, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso con altre forme di definizione agevolata, ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non costituisce causa di preclusione la presentazione delle memorie difensive, per le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata. La dichiarazione presentata produce gli effetti previsti dalla sanatoria, limitatamente alla definizione agevolata delle violazioni constatate nel processo verbale, con il beneficio dell'esclusione delle sanzioni e degli interessi, solo in caso di "perfezionamento" della definizione, cioè con la presentazione della dichiarazione e versamento delle somme dovute.

Il perfezionamento della definizione prevale sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine. Queste attività restano invece efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

Attenzione

In questo caso, la dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata e l'ufficio procede con l'ordinaria attività di accertamento, tenendo conto, ai soli fini della maggiore imposta dovuta, di quanto eventualmente già versato dal contribuente. Quindi, le sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sulla base della maggiore imposta riferita a

tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata.

Per agevolare le operazioni, gli uffici devono fornire l'assistenza chiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della sanatoria.

Scadenze

I tempi per la definizione agevolata

Presentazione e primo o unico pagamento entro il 31 maggio 2019

- La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.

Versamenti a rate trimestrali in un massimo di 20

- Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima so-no dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo.

Versamento unico per le violazioni doganali

- La definizione per le violazioni doganali si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento si effettua in Dogana, usando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale o altri mezzi elettronici di pagamento).

I codici tributo per i pagamenti

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Per versare con il modello F24 le imposte da esporre nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", si devono usare i seguenti codici:

- "PF01" denominato "IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - articolo 1 del DL n. 119/2018";

- “PF02” denominato “IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF03” denominato “IVA - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF04” denominato “RITENUTE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF05” denominato “IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF06” denominato “IVAFE - Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Detenute All'estero - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF07” denominato “Altre imposte dirette e sostitutive - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF08” denominato “Altri tributi erariali - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF09” denominato “Recupero crediti d'imposta da agevolazioni - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del D.L. n. 119/2018”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel sud-detto campo è indicato il valore “0101”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

Per versare le imposte da esporre nella sezione “REGIONI” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si devono usare i seguenti codici:

- “PF10” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”;
- “PF11” denominato “IRAP - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”.

Nel campo “codice regione” è indicato il codice della Regione o Provincia auto-noma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per versare le imposte da esporre nella sezione “IMU e altri tributi locali”, si deve usare il seguente codice tributo:

- - “PF12” denominato “Addizionale comunale all’IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018”.

Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato il codice catastale del Comune a cui si riferisce il versamento, presente nella Tabella “T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per versare i contributi previdenziali, si devono usare le seguenti causali:

- “PFAC” denominato “Contributi artigiani - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del D.L. n. 119/2018”;
- “PFCP” denominato “Contributi commercianti - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del D.L. n. 119/2018”;
- “PFLP” denominato “Contributi liberi professionisti - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del D.L. n. 119/2018”.

In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “causale contributo”, una delle suddette nuove causali;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
- nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

Casi particolari - Società che producono redditi in forma associata e che esercitano l’opzione per trasparenza

Le società che producono redditi in forma associata, ovvero le società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza, che definiscono il processo verbale avvalendosi della definizione agevolata, devono presentare la propria dichiarazione e fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all’interno dei vari quadri della relativa dichiarazione. I soci, sulla base dei dati del prospetto, possono presentare, entro il termine del 31 maggio 2019, la propria dichiarazione per la de-finizione del maggior reddito imputato per trasparenza.

